

§
1

n. 9071-1\2013 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione Specializzata in materia di Impresa

Il giudice Anna Maria Marra

sciogliendo la riserva assunta sul ricorso ex artt. 671 c.p.c. proposto
da

A _____, rappr. e dif. dall'Avv.o _____

contro

B _____, rappr. e dif. dall'Avv.o _____

osserva quanto segue.

A _____ ha instaurato giudizio di merito ordinario nei confronti di **C** _____
per essere stato dal medesimo coinvolto in operazione commerciale
consistente nell'apertura di numerosi punti vendita con il marchio Apple con un
unico centro direzionale, un unico magazzino ed un unico *service*, che necessitava

Giurone



l'acquisizione di nuovi capitali.

Questi in sintesi le premesse in fatto esposte del A direttore commerciale della A s.r.l. che, unitamente alla A s.n.c., gestiva attività nel settore dell'arredamento.

C, conosciuto in occasione di una fiera del mobile, gli aveva fatto presente di operare attraverso un gruppo di società riconducibili a D s.r.l., la quale svolgeva il ruolo di capogruppo di altre società, la E s.r.l. che aveva già un punto vendita Apple a Milano e la F s.r.l., che a sua volta gestiva in Padova un punto vendita Apple, e la G s.a.s. di D s.r.l., che invece era società operante nel settore immobiliare ove confluivano gli investimenti immobiliari del gruppo.

D s.r.l. era società che aveva come socia B per la quota del 97% e H per la quota del 3%.

F s.r.l. aveva come soci D s.r.l. al 30% e E s.r.l. al 70%.

G s.a.s. di D s.r.l. aveva come socio accomandatario la D s.r.l. e come socio accomandante B.

In vista della realizzazione del progetto, da attuarsi attraverso F s.r.l., C aveva proposto al A di fornire dei capitali per l'importo di Euro 400.000,00 al fine di acquisire la quota del 30% del capitale sociale detenuto da D s.r.l. in F s.r.l., della quale egli sarebbe divenuto socio e amministratore in luogo di B.

Tali contatti si erano concretizzati in un accordo trasfuso in una scrittura privata, sottoscritta dal A e dal C in data 5 settembre 2012.

Attesa l'assenza della B, legale rappresentante e amministratrice unica di F



s.r.l., di E s.r.l., di D s.r.l., il C si era impegnato ad ottenere dalla medesima la sottoscrizione di tale convenzione e si era dichiarato "garante per il buon fine dell'iniziativa riguardante i fatti descritti nella presente convenzione".

Su pressanti solleciti del C il A -successivamente alla sottoscrizione della ridetta convenzione- in data 17 settembre 2012 versava, attraverso bonifico bancario, a favore di D s.r.l. la somma di Euro 20.000,00 con causale "acquisizione di quote"; in pari data versava a favore di F s.r.l. la somma di Euro 150.000,00 con causale "aumento futuro capitale" ed effettuava un ulteriore bonifico di Euro 10.000,00 in favore di D s.r.l..

Alla sottoscrizione del convenzione del 5 settembre 2012 da parte del A e del C seguiva una corrispondenza finalizzata a determinare il contenuto del negozio di trasferimento della quota della società F s.r.l. di cui alla convenzione predetta.

Sempre su sollecitazione del C, il A versava in data 22 ottobre 2012, attraverso bonifico bancario, il saldo di Euro 220.000,00 a saldo del prezzo convenuto con la scrittura del 5 settembre 2012 per l'acquisizione della quota di F s.r.l. (Euro 250.000,00).

Dopo tale ultimo bonifico i rapporti con il C erano divenuti sempre meno frequenti e, con riguardo alla stipula del definitivo, il C aveva cominciato ad accampare pretesti e giustificazioni per rinviare la data della stipula del definitivo sino a quando il A aveva richiesto la restituzione delle somme versate ad F s.r.l., a E s.r.l., a D s.r.l. ed allo stesso C. Emergeva poi che, con delibera datata 19 gennaio 2012, iscritta in data 25 marzo

Guarant



2013, il C era divenuto socio ed amministratore unico di D s.r.l., di F s.r.l., della società T s.r.l. costituita l'11 ottobre 2012 con socio di maggioranza D s.r.l. e socio di minoranza L s.a.s. di D s.r.l.

In data 19 gennaio 2013 il C era divenuto, altresì, amministratore unico di M s.r.l., costituita l'11 ottobre 2012, con soci di maggioranza D s.r.l. e socia di minoranza F s.r.l.

Era, inoltre, emerso che, successivamente al bonifico dei complessivi Euro 400.000,00, F s.r.l. aveva aperto punti vendita a Firenze, Pavia e Genova, rilevando cinque rami d'azienda riconducibili a N s.r.l. in liquidazione mentre L s.a.s. di D s.r.l. aveva affittato un'azienda agricola in Piemonte.

Tali atti di acquisto e di affitto erano stati sottoscritti da B.

Da tali premesse il A desumeva che con i fondi che egli stesso aveva messo a disposizione delle società F s.r.l. e D s.r.l., come da Convenzione del 5 settembre 2012, il C aveva realizzato il progetto commerciale proposto al A senza che a questi venisse riconosciuto alcunché e ciò aveva potuto fare grazie alla fattiva collaborazione della B la quale aveva sottoscritto tutti gli atti necessari al compimento delle iniziative su indicate.

In particolare, alla B il A addebitava di aver distratto le somme incassate quale prezzo della cessione di quote e le altre somme versate in esecuzione della Convenzione o comunque di aver reso possibile tale distrazione prestando al C la necessaria collaborazione, condotta riconducibile alla fattispecie prevista e disciplinata dall'art. 2476, co. 7, c.c. o a quella prevista e disciplinata dall'art. 2476, co. 6, c.c..



Nelle more del detto giudizio il A, richiamato quanto al *fumus boni iuris* il contenuto dell'atto di citazione e le risultanze documentali del giudizio di merito, ha presentato ricorso ex art. 671 c.p.c. chiedendo di essere autorizzato a procedere al sequestro conservativo dei beni della B sino alla concorrenza di Euro 450.000,00, per aver costei donato la piena proprietà di vari appartamenti e un immobile di diversa tipologia siti in Palermo nonché la nuda proprietà di altro appartamento sempre sito in Palermo ai figli, O e P, in data 1 aprile 2015, in epoca di poco successiva alla formulazione della richiesta da parte del C di istanza di verifica di scrittura privata a seguito del disconoscimento da parte della B, effettuato all'udienza dell'11 febbraio 2015, delle sottoscrizioni a suo nome presenti su una copia della Convenzione datata 5 settembre 2012, prodotta dal C, e qualche giorno prima del deposito dell'originale, effettuato dal C stesso in data 3 aprile 2015, al fine dello svolgimento di consulenza grafologica.

La B si è difesa sostenendo la propria estraneità alle condotte poste in essere dal C, il quale le aveva impedito ogni forma di partecipazione alla gestione delle società in questione, e lamentando di essere vittima del predetto, tanto da essersi determinata a presentare denunce e querele nei suoi confronti che avevano provocato il rinvio a giudizio del C per bancarotta fraudolenta e documentale e per truffa ai suoi danni.

Quanto al presente procedimento cautelare, ha contestato la sussistenza del *periculum in mora* non essendo gli atti di donazione valorizzati dal A motivati dalla volontà di sottrarre i relativi beni ai creditori e rientrando invece in



“un’ottica di pianificazione familiare” ed allegando la sufficienza del patrimonio restante a soddisfare le pretese risarcitorie del ricorrente (in particolare dei tre appartamenti siti in Palermo del valore prudenziale di Euro 727.00,00); quanto al *fumus* ha richiamato le difese svolte nel giudizio di merito ordinario.

Il ricorso è fondato nei termini di cui si dirà.

Sotto il profilo del *periculum in mora* gli atti di disposizione del proprio patrimonio a favore dei figli, anche in ragione della singolare, e non altrimenti giustificata in maniera adeguata, contiguità temporale rispetto alla produzione nel giudizio di merito dell’originale della Convenzione datata 5 settembre 2012, che la medesima aveva sempre negato di aver sottoscritto ed a cui sosteneva di essersi opposta, peraltro, su consiglio del proprio legale, appaiono finalizzati a sottrarre i beni che ne sono oggetto alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c..

A fronte del compimento di atti di disposizione rivelatori della volontà di sottrazione di essi ad azioni esecutive, è irrilevante che la **B** affermi di essere titolare di altri beni, atteso che essi non sembrano costituire un patrimonio consistente al punto da consentire la qualificazione in termini di ordinarietà degli atti dispositivi già posti in essere, sussiste il rischio che la resistente in prosieguo possa dismettere anche i restanti cespiti.

Quanto al *fumus boni iuris*, va premesso che, a chiusura del sistema della responsabilità degli amministratori, il legislatore ha introdotto un’azione individuale del socio o del terzo, i quali hanno diritto al risarcimento del danno



subito ove siano stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori. In particolare l'art. 2395 c.c. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori (Cass., sez. I, 23-06-2010, n. 15220).

Nel caso di specie la prospettazione dell'azione appare coerente con il disposto dell'art. 2395 c.c.: alla B non si addebita, infatti, di aver -con la sua gestione delle società di cui è stata amministratrice unica- compiuto atti che hanno semplicemente compromesso il patrimonio delle società in questione, ma di aver prestato al C la necessaria collaborazione al compimento di atti che, implicando l'impiego di capitali messi dal C a disposizione delle società in vista dell'attuazione della Convenzione del 5 settembre 2012 e del progetto commerciale ad essa sotteso, sono stati impiegati a fini che non prevedevano la partecipazione alle iniziative del A ed anzi si muovevano nel senso della sua estromissione dal progetto. L'addebito riguarda pertanto singoli atti, posti in essere con dolo o colpa, che la B non contesta di aver sottoscritto, e non invece, più in generale, la gestione delle società di cui la B era amministratrice unica, atti che il C da solo non avrebbe potuto compiere mancandogli la veste di amministratore.

Tanto premesso, è pacifico e comunque è documentato che il A abbia effettuato i versamenti dei quali chiede di essere ristorato.

La B, come si è appena detto, non ha contestato di aver sottoscritto gli atti che hanno reso possibile il compimento degli atti di acquisto e di affitto indicati



dal A effettuati con l'utilizzo dei fondi da lui messi a disposizione delle società.

D'altra parte non vi è prova che il finanziamento degli atti dannosi sia stata effettuata, come sostenuto dal C, con fondi diversi da quelli messi a disposizione dal A.

Rimane, inoltre, smentita dalla consulenza grafologica svolta nel giudizio di merito che la B sia rimasta estranea alla Convenzione. La circostanza rileva poiché contraddice l'assunto della opposizione della resistente alla Convenzione in parola e, soprattutto, dimostra che la predetta era ben consapevole degli impegni che erano stati assunti nei confronti del A. I bonifici effettuati dal A inoltre, recavano una specifica causale ed erano, quindi, chiaramente ricollegabili alla Convenzione datata 5 settembre 2016. Le società a cui favore essi furono effettuati non potevano disporre di quei fondi a proprio piacimento e per scopi diversi da quelli per i quali essi erano stati versati. La B, nel sottoscrivere atti che comportavano l'utilizzo di quei fondi, ha reso dunque possibile un uso fonte di un diretto pregiudizio per il A.

La professata estraneità alla gestione delle società non vale ad esonerarla da ogni responsabilità.

La sostanziale accettazione di comportamenti prevaricatori del C e l'inerzia serbata a fronte di tali comportamenti, a prescindere dai rapporti intercorsi con il C e delle eventuali pretese risarcitorie che la medesima vanta nei confronti del medesimo derivante da fatti illeciti da lui commessi, non possono mettere la B al riparo da responsabilità gestorie e tanto meno da responsabilità nel compimento di specifici atti dannosi per il terzo.



Per cautelarsi la B avrebbe dovuto rifiutare di avallare le iniziative del C prestando la collaborazione che al C era necessaria per il compimento di atti -direttamente dannosi per il A che, altrimenti, non avrebbe potuto porre in essere non avendo la veste formale che invece spettava alla B.

Conclusivamente, pur sulla base della cognizione sommaria propria della dei procedimenti cautelari e considerata la particolare intensità del *periculum in mora*, va ravvisata la sussistenza del *fumus boni iuris* della pretesa risarcitoria del A, fatta salva la individuazione di concorrenti titoli idonei a fondare la medesima pretesa.

In chiusura si rileva che i documenti depositati dalla B nel fascicolo relativo al giudizio di merito, in data 11 marzo 2016 e quindi successivamente all'assunzione in riserva del presente procedimento, in assenza di autorizzazione del giudice e in violazione del principio del contraddittorio, sono insuscettibili di valutazione ai fini del ricorso per sequestro.

Concorrendo i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* deve, dunque, autorizzarsi A a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di B sino alla concorrenza di Euro 450.000,00, a titolo di capitale (quello versato dal A), interessi e spese.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

autorizza A a procedere al sequestro conservativo di beni mobili, immobili e crediti di B sino alla concorrenza di Euro 450.000,00, a



titolo di capitale, interessi e spese;

spese al definitivo.

si comunichi.

Venezia, 29 marzo 2016

Il giudice

